



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 01/03/2016

OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii. ed art. 54 D. Lgs. 267 del 18.08.2000e ss. mm. e ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO);

- **CHE** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- **CHE** il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della nuova Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: ***"Messina Provincia Società Consortile S.p.a"***;

- **CHE** con Deliberazione della Giunta Municipale n° 91 del 14.11.2014 è stato costituito lo Ambito di Raccolta Ottimale ***"ARO - Montagnareale Voglia di Libertà"*** ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della Legge Regionale n° 9/2010;

- **CHE** con regolare istanza avanzata alla Regione Siciliana Assessorato Energia e dei Servizi Di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato trasmesso il Piano di intervento ***"ARO Montagnareale – Voglia di Libertà"*** per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di competenza regionale;

- **CHE** ad oggi il trasmesso Piano d'intervento ***"ARO Montagnareale – Voglia di Libertà"*** non risulta ancora approvato da parte del Regione Siciliana Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- **CHE** il Comune Montagnareale con varie Ordinanze Sindacali, ed in ultimo con la n° 03 del 16 gennaio 2016, emesse ai sensi dell'ex art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. n° 267, ha assicurato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, e/o conferimento a centri convenzionati Conai per il loro recupero o smaltimento, dei rifiuti solidi urbani, stante l'inadempienza dalla Società d'ambito *Ato Me2 S.p.a.* prima, e la mancata operatività della nuova società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ***"Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*** oggi;

- **CHE** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale le per i Rifiuti e l'Inquinamento, con propria nota acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n° 8713 del 4 settembre 2015 ha richiamato questo Ente al rispetto dei requisiti di legittimità per il reiterno delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex art.191 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella necessità di tutelare l'ambiente e l'incolumità pubblica abbia operato nell'impossibilità di procedere altrimenti;

PREMESSO CHE nelle more dell'adozione degli atti e delle procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii., per così addivenire al temporaneo affidamento anche del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani prodotti su questo territorio comunale, con la Ordinanza Sindacale n.03 del 16 gennaio 2016 è stato affidato alla ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25 di questo Comune, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale PA/000817, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati fino al 29 febbraio 2016;

- **CHE** l'Ordinanza Sindacale n° 03 del 16 gennaio 2016 ha disposto l'affidamento alla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo , 34 – Catania, Partita Iva 00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di C.de Grotte San Giorgio e Volpe, lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati provenienti dal territorio di questo Comune con decorrenza immediata e fino al 31 maggio 2016, così come autorizzato con D.D.G. dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, così come prorogato con l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 1/Rif. del 14 gennaio 2016, ed in deroga, se necessario anche all'autorizzazione per il conferimento in discarica, ex comma 3 dell' art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che, e sempre nelle more dell'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.a) e/o dell'approvazione a cura degli organi regionali del Piano di Intervento dell'A.R.O. Montagnareale – Voglia di Libertà e conseguente sua operatività, non sono ancora ultimati gli atti e le procedure concorsuali per giungere all'affidamento temporaneo del servizio igiene ambientale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii;

VISTA l'Ordinanza n.20/Rif del 14 luglio 2015, con la quale il Presidente della Regione Siciliana nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, a sensi dell'art. 191,del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., e per le motivazioni nella medesima Ordinanza espresse,**ordina:** *“il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per un periodo di sei mesi a partire dal 15 luglio 2015, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali”* (c.1 art. 1) ;

RILEVATO inoltre dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, che l'impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l. sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, e quello di previo trattamento presso l'impianto della Sicula Trasporti sito

in C.da Volpe nel Comune di Catania, rientrano tra l'impiantistica individuata per l'attività straordinaria di cui all' Ordinanza richiamata;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°1/Rif. del 14 gennaio 2016, che per le motivazioni in essa espresse, reitera gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione n° 20 del 14 luglio 2015 per il periodo dal 15 gennaio 2016 sino al 31 maggio 2016;

VALUTATO CHE, il mancato svolgimento del servizio, con la conseguente permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta collocati lungo le vie e piazze dei centri abitati, che si presenterebbero colmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determinerebbe la formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza, e che ha determinato l'emanazione dell'ordinanza n. 21/2012, ai sensi dell'ex art. 191 del D.L.vo n. 152/2006;

- **CHE** i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

DATO ATTO che con nota Prot. 9328 del 29.09.2015 trasmessa alla Società per la Regolamentazione del servizio gestione Rifiuti *"Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*, è stato chiesto alla S.R.R se è in grado di assicurare e gestire il servizio integrato dei rifiuti su questo territorio comunale;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta pervenuta nota di riscontro da parte della S.R.R *"Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che ad oggi la nuova Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: *"Messina Provincia Società Consortile S.p.a"* non risulta ancora operativa, come non lo è l'A.R.O. – Montagnareale Voglia di Libertà;

RITENUTO pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

PREMESSO altresì che, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 *"il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis....."*;

VISTO il punto 3. dell' Ordinanza Sindacale n° 03/2016 e i cui effetti sono cessati il 29 febbraio 2016;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali prima dell'ATO ME2 S.p.a.

in liquidazione inadempiente, oggi della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti - Messina Provincia, che seppur costituita non risulta tuttavia essere operativa;

RITENUTO nel mentre, e sino all'effettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "*Messina Provincia Società Consortile S.p.a*" o dell'approvazione ed operatività del Piano di Intervento dell'A.R.O. Montagnareale - Voglia di Libertà, di dover comunque assicurare anche l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto in discarica e/o a centri specializzati per il loro recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l'affidamento secondo le procedure concorsuali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. così come introdotto nella Regione Sicilia;

CONSIDERATI i tempi necessari per porre in essere le procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. così come introdotto in nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., ed addivenire quindi anche all'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, doversi derogare all'ex comma 4 del già citato art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.ii. secondo il quale il conferimento avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che verifichi le condizioni necessarie al conferimento stesso ;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 1512 del 22 settembre 2016, così come prorogato dal comma 1, art. 10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 14 gennaio 2016, salvo successiva e diversa determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che autorizza quindi, il Comune di Montagnareale a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti sul proprio territorio, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania, sino al 31 maggio 2016;

CHE i rifiuti provenienti da questo Comune e da conferire in discarica non sono pericolosi in quanto individuati dall'art.6 del D.M. 27 settembre 2010, contraddistinti dal codice CER 200301 "rifiuti solidi urbani" e codice CER 200303 "rifiuti dalla pulizia stradale";

CHE il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

CONSIDERATO che con le precedenti Ordinanze Sindacali ed in ultimo la n. 03 del 16 gennaio 2016 è stato affidato alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi nonché in via sperimentale, il servizio di raccolta differenziata;

RITENUTO CHE il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento, smaltimento e/o recupero sia dei rifiuti solidi urbani che assimilabili, dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organismi competenti di questo comune;

- **CHE** i predetti rapporti e gli interventi, altresì dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi;

RITENUTO quindi di dover programmare la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica e/a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero, salvo nel mentre, l'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti : **"S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.a" o l'effettiva operatività dell'A.R.O. Montagnareale – Voglia di Libertà**, rinnovando, eventualmente, la preventiva autorizzazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti;

VISTA la L.R. 8 aprile 2010, n. 9 *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*, ed in particolare l'art. 9, comma 4 (Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02 agosto 2012), che definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato *"Linee-guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate"* in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

- 1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

ATTESO che:

per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è da ritenersi obbligatorio effettuare la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;

- i rifiuti prodotti costituiscono una continua emergenza a causa dei costi sempre crescenti per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata;

- le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse; in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;

- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa igiene ambientale è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;

- la collaborazione degli utenti, mediante la corretta separazione e conferimento dei rifiuti, è condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella

gestione integrata dei rifiuti urbani;

RITENUTO che oltre agli obblighi di legge, un valido strumento per limitare i conferimenti in discarica dei rifiuti indifferenziati sia quello di intercettare i rifiuti a monte della filiera, adottando quindi la raccolta differenziata con il sistema del "Porta a Porta" ;

CONSIDERATO che :

- al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti in termini di riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e riduzione dei costi in generale, si ritiene necessario continuare il servizio di raccolta differenziata di tipo domiciliare, introdotto sul territorio comunale in via sperimentale, con l'Ordinanza Sindacale n° 55 del 16 dicembre 2014, e pertanto, risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni, cui deve attenersi il soggetto affidatario del servizio;
- si intende proseguire il servizio di raccolta differenziata per le tipologie di rifiuti urbani e assimilati già attivate ed attivabili;
- per la frazione organica si avvierà una campagna di formazione per il compostaggio domestico;
- la ditta già incaricata per il servizio di raccolta ha manifestato la disponibilità a continuare ad effettuare il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta e la raccolta stradale per la frazione indifferenziata;
- risulta opportuno disciplinare il servizio con apposita ordinanza al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività previste nelle fasi di raccolta;
- è intendimento di questa Amministrazione Comunale potenziare l'efficacia dei sistemi d'intercettazione nella raccolta differenziata in relazione alle indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti per incrementare il recupero dei materiali quali: vetro e lattine, carta e cartone, plastica, legno, ingombranti e beni durevoli, raee, sfalci e potature, materiali ferrosi, pile, farmaci, secco non riciclabile con conseguente riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica;
- per una capillare attività di controllo, si ritiene di dover disciplinare l'intera materia, al fine di delineare delle linee guida organiche e precise, finalizzate al recupero dei materiali ed al risparmio delle risorse, oltre che alla tutela ecologica ed ambientale;

ATTESO che :

- si rende necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente all'igiene e sanità pubblica, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;
- l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- è necessario regolamentare il corretto conferimento dei rifiuti al fine di evitare dinieghi da parte degli impianti tecnologici di trattamento;

CONSIDERATO che :

- è necessario prevedere opportune e specifiche sanzioni per i comportamenti di seguito descritti, al fine di dotare di strumenti normativi il personale della Polizia Municipale, a cui è affidato il compito di vigilare in materia ambientale;

- in passato a seguito di verifiche effettuate, sia nelle ore meridiane che antimeridiane, si è riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani (carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ferro, ingombranti, sfalci di giardini e aree verdi, potature di alberi, rifiuti organici e vegetali, beni durevoli di origine domestica);
- l'abbandono indiscriminato di oggetti quali bottiglie di vetro, lattine ecc. per la strada, oltre a provocare un danno all'immagine al paese, costituisce anche un potenziale fonte di pericolo per i cittadini;
- la raccolta differenziata deve avere riscontri positivi, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti ed al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito dei rifiuti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- l'art. 54 del D. Lgs 267/2000 che prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il D.M. 5 Agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata Legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO, altresì, l'art. 13 della legge regionale n. 7/92 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art.32, 3 comma della legge 833/78;

VISTO l'art.40 della L.R. N. 30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

VISTO il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 11;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 14 gennaio 2014;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 6 novembre 2014;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif del 28 novembre 2014;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif del 14 gennaio 2015, che reitera gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. del 27 settembre 2013 e successive proroghe, e a far data dal 16 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015 ;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/Rif del 27 febbraio 2015;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif del 3 marzo 2015;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 20/Rif del 14 luglio 2015;

VISTO il D.D.G. n° 1512 del 22 settembre 2015, emesso dal Dirigente Generale- Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip.to dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 14 gennaio 2016;

ORDINA

1. Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire nel servizio per l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., sino all'avvio operativo della nuova società per la

regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e/o l'avvio operativo dell' Aro Montagnareale – Voglia di Libertà, **e comunque non oltre il termini indicato del 16 aprile 2016** per il servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero dei rifiuti solidi urbani ;

2. Di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, alla L.R. 9/2010 ed al comma 4 art. 191 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Nelle more dell'adozione degli atti e delle procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii, per così addivenire all'affidamento temporaneo anche del servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centri specializzati convenzionati Conai per il loro recupero dei rifiuti solidi urbani, **di affidare** alla Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25 di questo Comune, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale PA/000817, **con decorrenza immediata e fino al 16 aprile 2016, salvo nel mentre : l'avvio operativo della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, e/o l'avvio operativo dell'A.R.O. Montagnareale – Voglia di Libertà, nuove ed intervenute disposizioni normative, nonché l'avvenuta conclusione delle predette procedure concorsuali e l'avvenuto affidamento temporaneo di che trattasi;** l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, previsti per le varie fasi di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o presso centri convenzionati Conai per il loro recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici, delegando la stessa alla stipula delle relative convenzioni con il CO.NA.I.;
4. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;
5. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267 e ss.mm.ii;
6. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organismi competenti di questo comune;
7. Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortile S.p.a.;

8. A tutte le utenze domestiche e non domestiche (attività artigianali, commerciali, terziarie, di servizio e produttive, di somministrazione, etc.) residente nel comune di Montagnareale:

1. che i rifiuti urbani siano conferiti dal produttore, provvedendo preliminarmente alla loro separazione nelle diverse tipologie merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata, i cui sacchetti dovranno essere acquisiti dalla cittadinanza a proprie spese;
2. di adeguarsi al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando esclusivamente i contenitori/sacchetti, collettivi e familiari, previsti per le predette utenze;
3. che i contenitori/sacchetti ad uso familiare per la raccolta differenziata secondo il sistema domiciliare, siano esposti all'esterno del proprio domicilio solo in occasione dei giorni di raccolta;
4. che il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche, dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportare.

MODALITÀ DI SEPARAZIONE E DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO RIFIUTI URBANI.

I rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori/sacchetti nelle zone dove è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta secondo il calendario meglio esplicitato in seguito e nei cassonetti per l'indifferenziato;

- e' severamente vietato conferire rifiuti dalle ore 24,00 alle ore 20,00 di ogni giorno;
- è vietato introdurre, nei sacchetti: vetro, oggetti taglienti se non particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi;
- i rifiuti devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi.

E' vietato introdurre nei cassonetti dedicati ai rifiuti indifferenziati il materiale recuperabile di cui ai punti successivi.

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO)

avanzi di cibo, scarti di cucina, fondi di tè e caffè, alimenti avariati, fazzoletti di carta unti, cartoni della pizza, cenere residua del camino spenta, scarti vegetali vari (fiori e piante), escrementi e lettiere di piccoli animali domestici; devono essere riposti nelle compostiere.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE

carta, cartone, giornali e riviste, vecchi libri, carta da pacchi, scatole in cartone e cartone e cartoncino, documenti di archivio, registri e schede; con esclusione di carta cellophanata, oleata, degli imballaggi alluminati come i sacchetti delle patatine; devono essere riposti nei sacchetti di colore **AZZURRO** davanti alla propria abitazione (per i condomini nell'area condominiale);

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDÌ.

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00;

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

plastica, bottiglie per liquidi, buste e sacchetti in cellophan, flaconi di detersivi e saponi, devono essere riposti nei sacchetti di colore **GIALLO** davanti alla propria abitazione;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDÌ.

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E LATTINE

vetro e lattine bottiglie e vasetti di vetro, alluminio per bevande, scatolette per carne, pentole e caffettiere in alluminio, lattine devono essere riposti nei sacchetti di colore **VERDE** davanti alla propria abitazione;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI' con frequenza quindicinale.

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00

RIFIUTI RESIDUALI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)

stoviglie in plastica sporche, pannolini e assorbenti, garze e cerotti, stracci, abiti dismessi, lampadine, cocci di ceramica, cosmetici, vaschette di polistirolo, carta oleata; devono essere riposti nei cassonetti stradali

GIORNO DI DEPOSITO: LUNEDI' E VENERDI'

ORARIO DI DEPOSITO: DALLE 20:00 ALLE 24:00

Qualsiasi sacchetto di rifiuti esposto nella giornata previsto per il ritiro non appartenente a quella tipologia di materiale oppure esposto oltre l'orario previsto non sarà raccolto dall'operatore ecologico che avrà facoltà di invitare l'utente a ritirare il conferimento non conforme

RACCOLTA INGROMBANTI

I rifiuti ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoli, mobili, apparecchiature ed elettrodomestici. Escluso pneumatici, carcasse d'auto, batterie di autovetture, latte per uso industrie con residui di oli, gasolio, toner e cartucce per stampanti, ecc. (rifiuti pericolosi e non) che devono questi ultimi essere smaltiti a cura dei cittadini e delle aziende, nelle forme di legge col ricorso ad idonee ditte specializzate provviste delle relative autorizzazioni.

I rifiuti ingombranti non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti ingombranti su strade, scarpate, corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi pubbliche e private o vicino a cassonetti.

E' ammesso il deposito dei rifiuti sul ciglio stradale solo se autorizzato in seguito a prenotazione-ritiro.

Con successivo atto ne verrà regolamentata la raccolta.

CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti, sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che vengono prodotti dai cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di brioches o gelati, biglietti dell'autobus, carte di cicche, pacchetti di sigarette, ecc...)

Nei cestini stradali non è assolutamente consentito smaltire i rifiuti domestici.

- il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti, sul suolo e nel suolo, nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee e in atmosfera;
- il divieto di gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarico di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;
- il divieto di depositare presso i contenitori porta rifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto o residuo proveniente da attività agricole, agroindustriali e da lavorazioni in genere;
- il divieto di esporre contenitori o sacchi contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare suddetto;
- il divieto, su tutto il territorio comunale, da smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere; tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti

in aree agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando le cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni;

- il divieto, di utilizzare ganci metallici per il conferimento di sacchetti di rifiuti, in quanto pericolosi sia per gli operatori ecologici che per qualunque cittadino che deambuli nella zona e ignaro di gancio metallico presente a mezz'aria;
- il divieto, di eseguire il volantinaggio pubblicitario su tutto il territorio comunale ad esclusione della pubblicità regolarmente eseguita nelle cassette postali;
- il divieto di spostare i cassonetti senza la preliminare autorizzazione dell'Amministrazione Comunale del gestore dei servizi.

E' vietato:

1. introdurre materiali estranei negli appositi sacchetti previsti per la raccolta differenziata;
2. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti e/o bio-pattumiere al di fuori dei giorni e orari precisati;
3. sostare davanti i cassonetti esistenti;
4. intralciare e/o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
5. il conferimento dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
6. bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone;
7. strappare i cartelloni pubblicitari o abbandonare i manifesti rimossi nei pressi dei cartelloni pubblicitari;
8. far ricadere il verde delle aree private su area pubblica;

E' fatto obbligo:

1. agli utenti, dopo il corretto uso dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e della apposita bio-pattumiera per i rifiuti organici (umido), a tutti i cittadini di assicurare la perfetta chiusura in modo da evitare possibili e fastidiose esalazioni;
2. a tutti i venditori ambulanti presenti nel territorio comunale, ivi compresi i concessionari presso i mercati comunali, di eseguire tassativamente la raccolta differenziata dei rifiuti dotandosi, in accordo con la ditta che gestisce il servizio, di bidoni carrellati;

Il corretto conferimento dei rifiuti e la rigorosa separazione delle diverse tipologie merceologiche deve essere effettuata secondo le modalità sopra indicate, pena la sanzione pari ad € 38,00;

OBBLIGA

La ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839 :

1. a provvedere ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei servizi, sulle modalità ed orari di raccolta;
2. ad intervenire, tramite segnalazioni, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta;
3. al rispetto del suddetto calendario settimanale di svolgimento delle raccolte.

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

1. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. che nel caso di conferimento dei rifiuti effettuato in modo difforme dalle modalità sopra descritte, i rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul posto e dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici e/o privati con l'obbligo della corretta separazione e/o conferimento nei giorni successivi.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D.Lgs 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verranno applicate le seguenti sanzioni stabilite dall'art. 6 della Legge n. 210/2008:

- a. chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecento euro;
 - b. i titolari di imprese che abbandonano, scaricano e depositano sul suolo e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
 - c. chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
 1. con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 2. con la pena di reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
 - d. chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro e sessantamila euro;
 - e. per tutte le fattispecie penali di cui ai precedenti punti, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo;
 - f. dall'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligo in solido.
9. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
10. Di Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito ATO ME2 S.p.a.in liquidazione, alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Provincia Società Consortile S.p.a, nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia.
11. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;
12. Notificare copia della presente:
- alle ditte Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25- Montagnareale (ME);
 - alla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Catania, Via Antonio Longo n. 34, Partita I.V.A. n. 00805460870 ;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Patti;
 - al Responsabile della Polizia Municipale;
 - all' Azienda sanitaria provinciale n.5 di Messina - Distretto di Patti;
 - alla Procura della Repubblica di Patti;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DA ATTO

che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia,

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, *al* marzo 2016.



Il Vice Sindaco